

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:

1. per le attività in cui ricorrono le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione è resa dai competenti ordini stessi

La dichiarazione o l'attestazione dovrà essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni – la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E' però richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

- a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
- b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
- c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni – dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.

9

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva – sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederà, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.